



**COMUNE DI ALTOPASCIO
(Provincia di Lucca)**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/000

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Gestione
- Articolo 3 - Concessioni e Autorizzazioni
- Articolo 4 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo
- Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 7 - Istruttoria
- Articolo 8 - Conclusione del procedimento
- Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario
- Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia
- Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Articolo 14 - Dichiarazione di decadenza
- Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Articolo 16 - Commercio su aree pubbliche mestieri girovaghi e artistici
- Articolo 17 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 18 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Articolo 19 - Subentro
- Articolo 20 - Rinnovo

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Articolo 21 - Oggetto del canone
- Articolo 22 - Ambito di applicazione del canone
- Articolo 23 - Passi carrabili
- Articolo 24 - Soggetto passivo
- Articolo 25 - Soggetto attivo
- Articolo 26 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone
- Articolo 27 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Articolo 28 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 29 - Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 30 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Articolo 31 - Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità
- Articolo 32 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari
- Articolo 33 - Patrocinio da parte della Giunta Comunale
- Articolo 34 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Articolo 35 - Maggiorazioni ed indennità
- Articolo 36 - Esenzioni
- Articolo 37 - Dichiarazione e versamento del canone
- Articolo 38 - Rimborsi

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 39 - Gestione del servizio
- Articolo 40 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Articolo 41 - Canone sul servizio affissioni
- Articolo 42 - Tariffe e maggiorazioni
- Articolo 43 - Riduzione del canone
- Articolo 44 - Esenzioni dal canone

Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni

Articolo 46 - Vigilanza

Articolo 47 - Sanzioni amministrative

Articolo 48 - Rimborsi

PARTE QUARTA - CANONE MERCATALE

Articolo 49 - Presupposto del canone

Articolo 50 - Soggetto passivo

Articolo 51 - Rilascio della concessione e versamento del canone

Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 53 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 54 - Tipologie di occupazione in base alla durata

Articolo 55 - Tariffe

Articolo 56 - Riduzioni

Articolo 57 - Termini e modalità di pagamento del canone

Articolo 58 - Occupazione abusiva

Articolo 59 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

Articolo 60 - Rimborsi

PARTE QUINTA - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 61 - Accertamento e Sanzioni

Articolo 62 - Autotutela

Articolo 63 - Riscossione coattiva

Articolo 64 - Regime transitorio

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65 - Disposizioni finali

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'art. 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Altopascio, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche nel territorio del Comune.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2
Gestione

1. Il servizio di accertamento e riscossione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dal comma 846 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 con concessione a ditta iscritta ad apposito albo ovvero azienda speciale.
2. Ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e riscossione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni, la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi ed i provvedimenti relativi, oltre che la disposizione dei rimborsi è attribuita al Comune ovvero ai diversi soggetti di cui sopra.
3. Il Concessionario dovrà redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio comprendente il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo. La relazione con tutti gli allegati necessari sarà presentata, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, al Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Fiscalità e Partecipate

Articolo 3
Concessioni e Autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Nel caso in cui la competenza al rilascio delle concessioni od autorizzazione appartenga ad altre amministrazioni pubbliche, il Comune rilascia uno specifico nulla-osta.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del codice della strada (Dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni od esposizioni pubblicitarie relative a strade e beni per i quali la legge attribuisce ad altri enti la competenza alle concessioni od autorizzazioni.
8. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
 - c) Tutte quelle che non siano già state oggetto di una autorizzazione da parte del Comune o per le quali lo stesso non abbia rilasciato un parere.
9. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
10. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento "Art. 9 L.R. 03/03/1999 n. 9 – Piano di regolamento per il commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera CC n. 57 del 02/06/2000.

Articolo 4

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, sulla base di nulla osta, espresso dagli altri uffici competenti dell'ente
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché di tutte le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.

4. L'ufficio organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, mediante web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa del nullaosta, la approvazione del provvedimento finale del procedimento.
5. Sulla base della regolamentazione comunale e della indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale, il gestore del canone provvede a raccogliere la documentazione necessaria alla istruttoria.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;

- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine;
 - b) Pubblicità su autoveicoli;
 - c) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
 - d) Tutte le esposizioni pubblicitarie per le quali il comune non abbia reso una concessione, autorizzazione, o un parere.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio incaricato dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di relativi nulla osta.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 37 e 57 di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;

- b) la misura ed indicazione dell'area pubblica su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 37 e 57 di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
8. Il concessionario del servizio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
9. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
10. Il concessionario provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

Articolo 12
Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13
Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze annualmente stabilite per la rata unica, o comunque di due rate di canone, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14
Dichiarazione di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 15
Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Commercio su aree pubbliche mestieri girovaghi e artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso all'occupazione.

Articolo 17

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di assoluta emergenza o di obbiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo previo pagamento dei diritti di urgenza di € 33,50.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 18

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. È vietata la collocazione e l'affissione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 29/10/99 n. 490.
2. È stabilito analogo divieto di collocazione dei suddetti cartelli nell'ambito o in prossimità dei beni ambientali ai sensi art. 157 Dlgs 490/99.
3. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dell'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e suggestive modificazioni.
4. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
5. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Articolo 19

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 20

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 21

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in quanto visibili da aree aperte al pubblico nel territorio del comune.

Articolo 22

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private o pubbliche purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. Le superfici sono misurate secondo le regole del presente regolamento.
8. Le esenzioni dal canone eventualmente previste per alcune superfici di esposizione pubblicitaria non escludono l'applicazione integrale del canone per le occupazioni di spazi anche alle stesse.

Articolo 23

Passi carrabili

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà comunale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante all'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) listoni di pietra od altro materiale;
 - b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
 - c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
 - d) muretti d'ala;
 - e) smussi nel marciapiede.Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, previo rimborso del cartello stesso.
2. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", che si aprono direttamente sulla pubblica strada,

mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.

3. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata su fronte stradale comprensiva dei raccordi, sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. Il titolare della concessione del passo carrabile può rinunciare all'occupazione avanzando richiesta scritta all'Amministrazione e restituendo contestualmente l'eventuale cartello segnaletico previsto dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Articolo 24 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 25 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Altopascio ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 26 **Criteri per la graduazione e determinazione del canone**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Altopascio alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 15.628 abitanti.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 27

Durata delle occupazioni e delle diffusionsi pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusionsi di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali (permanenti) e temporanee:
- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusionsi di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusionsi di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 28

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 22 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. In via generale la superficie è misurata come corrispondente a quella di suolo pubblico interessato dalla occupazione e, per la esposizione pubblicitaria quella equivalente al mezzo pubblicitario utilizzato per l'esposizione. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti al suolo, salvo che non sia diversamente stabilito, la superficie rilevante equivale a quella della proiezione al suolo della installazione.
3. Le occupazioni e le diffusionsi pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per annualità solari, a ciascuna delle quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusionsi di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

5. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'art. 31 del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'art. 31 del presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
7. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
10. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
11. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari si determina:
 - in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto
 - il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
 - Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
 - Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
 - Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
 - Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

- È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 29

Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone per la diffusione pubblicitaria non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 30

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 2 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su 2 categorie tariffarie:
 - categoria ordinaria
 - categoria specialecome dettagliato all'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe

Articolo 31

Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti maggiorazioni o riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 30:
 - a) Qual ora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata e la relativa tariffa di imposta è determinata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale;
 - b) Nella categoria speciale è applicata alla tariffa ordinaria del canone una maggiorazione fino al 150%;
 - c) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50%;
 - d) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti e spettacoli viaggianti, la tariffa è ridotta dell'80% e la superficie complessiva delle occupazioni è ridotta in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
 - e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50%;
 - f) per le occupazioni per manomissioni stradali, la tariffa è ridotta del 50%;
 - g) per il periodo estivo (dal 1.04 al 30.09) a favore di quanti richiedono di occupare il suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande e/o per intrattenimento all'aperto complementare ad attività di tipo recettivo, per una superficie massima di mq 20,00, è riconosciuta una riduzione del 50%. La riduzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione a seguito di presentazione della richiesta nei termini indicati nel presente regolamento;
 - h) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30%;
 - i) per le occupazioni con tende fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 70% e ove siano poste a copertura ma sporgenti, di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - j) per le occupazioni temporanee giornaliere realizzate da pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287 da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%;
 - k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50%;
 - l) per le occupazioni temporanee si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle sotto indicate misure giornaliere del canone:
 - fino a 12 ore: riduzione del 30%
 - oltre 12 ore e fino a 24 tariffa intera
 - m) per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 14 giorni: tariffa intera
 - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni: riduzione del 30%
 - oltre i 30 giorni: 50% di riduzione:

Articolo 32

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura di autorizzazione prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 33 ***Patrocinio da parte della Giunta Comunale***

1. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria siano realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, di promozione e valorizzazione del territorio, culturali e sportive effettuate con finalità non economiche o che non comportino un contributo diretto da parte dell'ente, la Giunta Comunale può deliberare il patrocinio prevedendo contestualmente una riduzione o esenzione dal canone. Nel caso in cui venga deliberata una riduzione, quest'ultima è pari al 50% del canone dovuto. Analoga agevolazione di riduzione o esenzione del canone può essere concessa dalla Giunta, su richiesta del promotore, qualora l'occupazione preveda un miglioramento dell'arredo urbano di comune fruizione.
2. In tutti i casi in cui sia deliberata una riduzione o esenzione deve essere quantificato da parte dell'ufficio competente il relativo beneficio economico.
3. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello cui la delibera si riferisce, ogni singolo ufficio interessato deve inviare una relazione al Segretario Generale, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

Articolo 34 ***Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi***

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'Art. 5 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 35 **Maggiorazioni ed indennità**

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, come previsto dall'Art. 13 del presente Regolamento, la decadenza della concessione.
- 2. Per omesso versamento deve intendersi il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all'Art. 37 protratto oltre trenta giorni dalla data di scadenza stabilita. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
- 3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per

giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 36 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno

degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;²

- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 37

Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione o autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'Art. 3 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 38

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39

Gestione del servizio

²Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. N. 2184/2020.

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio delle pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale della comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche di rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Altopascio gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, sia per garantire specificatamente l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche sia per le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 40

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva dedicata agli impianti di pubblica affissione è di metri quadrati 793,80.
L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, è allegato al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 201,60 corrispondente al 25,40% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 539 corrispondente al 68% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è mq. 53,20 corrispondente al 6,6% della superficie disponibile.

Articolo 41

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

Articolo 42

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
2. Nella categoria speciale è applicata il canone è maggiorato del 50%.

Articolo 43

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone per il servizio delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione.

- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

La riduzione non è applicabile se i manifesti espongono marchi commerciali anche di sponsor delle manifestazioni, in maniera prevalente o concorrente con il messaggio privo di rilievo economico.

- 2. Il canone è ridotto del 70% per le esposizioni dei manifesti dal 11° al 15° giorno.

Articolo 44 **Esenzioni dal canone**

- 1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- 2. I Poster di tipologia metri 6x3 non possono essere utilizzati per le affissioni per le quali è prevista l'esenzione.

Articolo 45 **Modalità per il servizio affissioni**

- 1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- 2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza

- alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del corrispettivo dovuto. La richiesta di annullamento deve essere presentata entro il secondo giorno lavorativo prima dalla data fissata per l'affissione. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro il secondo giorno lavorativo precedente a quello fissato per la affissione, e secondo la disponibilità degli spazi.
 8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati qualora disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire.
 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione
 10. Il gestore mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46 **Vigilanza**

1. Il gestore del servizio oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 47 **Sanzioni amministrative**

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, si applica la sanzione amministrativa non tributaria quantificata in relazione al tipo di violazione commessa:
 - a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto al pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da Euro 210,00 ad Euro 1.549,00;
 - b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;
 - c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto a): da Euro 206,58 ad Euro 1.032,00;
 - d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto b): da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;
 - e) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art.45 comma 9.

3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.34.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione non esclude l'applicazione del canone dovuto per le affissioni o esposizioni pubblicitarie, secondo le sue misure ed indennità eventualmente stabilite per quelle abusive.

Articolo 48 **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

PARTE QUARTA **CANONE MERCATALE**

Articolo 49 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 50 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Sono legittimati alla presentazione della domanda di concessione i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione delle fattispecie di affitto e comodato di ramo d'azienda.

Articolo 51 **Rilascio della concessione e versamento del canone**

1. Per il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al relativo Regolamento "Art. 9 L.R. 03/03/1999 n. 9 – Piano di regolamento per il commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera CC n. 57 del 02/06/2000 ed alla normativa di settore vigente.
2. Il pagamento del canone è effettuato unicamente a mezzo della piattaforma di cui all'art.5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o alle altre modalità previste dal medesimo Codice.

3. Il subingresso nella concessione è ammesso solo a seguito di cessione dell'azienda commerciale. Fino al perfezionamento dell'atto di subingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno in cui avviene il subentro. In ogni caso, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.
4. Nel caso di assegnatari giornalieri di posteggio, cd. "*spuntisti*" il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.

Articolo 52

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati;
 - c) tipologia dell'occupazione posta in essere;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in cui è effettuata l'occupazione.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 53

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art.30 del presente regolamento.

Articolo 54

Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 55

Tariffe

1. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
2. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
3. Le tariffe di base, previste dalla normativa vigente, possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.
4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Articolo 56

Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.

Articolo 57

Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.
3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro la scadenza e con il numero di rate stabiliti ogni anno con Delibera di Giunta. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti alla data stabilita con le modalità indicate al primo periodo del presente comma.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 58

Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.
3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità dovuta in caso di occupazione o esposizione abusiva, né superiore al doppio del canone, ferme

restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

6. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 59

Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.
4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

Articolo 60

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

PARTE QUINTA

ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 61

Attività di controllo, accertamento e sanzioni

1. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, oltre al recupero del canone non versato, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
2. L'ufficio competente provvede, in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi o di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, alla notifica, a mezzo atto giudiziario o altra modalità prevista dal CAD, di atti di contestazione, aventi natura di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, contenenti l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi. Il soggetto obbligato è tenuto

ad adempiere nel termine previsto per la proposizione dell'eventuale ricorso all'autorità competente.

3. La notifica dei predetti atti è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della sanzione e degli interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.
5. Alla contestazione delle violazioni previste ai sensi del presente articolo provvedono i pubblici ufficiali così come previsti dalla normativa vigente.
6. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Articolo 62 **Autotutela**

1. Per la disciplina dell'istituto dell'autotutela si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate e ss. mm. e ii.

Articolo 63 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, e ss. mm. e ii., e come previsto nel vigente Regolamento generale delle entrate e ss. mm. e ii.

Articolo 64 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della L.160/2019 mantengono la propria efficacia fino alla data della scadenza naturale, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per il solo anno 2021, la scadenza del versamento del canone è 31 dicembre 2021. Per il solo anno 2022, la scadenza del versamento del canone è 31 maggio 2022.

PARTE SESTA **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 65 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento *entra in vigore il 1 gennaio 2021.*

ALLEGATO 1)

Tariffe:

ZONA 1	ZONA 2
Permanente	Permanente
€	€
Temporanea	Temporanea
€	€